

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**Doc. IV-quater
n. 1**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BATTAGLIA)

SULLA

**DICHIARAZIONE DI MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA
QUESTIONE RELATIVA ALL'APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68,
PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN
PROCEDIMENTO CIVILE**

NEI CONFRONTI DELLA SENATRICE

CARLA ROCCHI

**Trasmessa dal Giudice istruttore presso
il Tribunale civile di Roma**

il 6 aprile 1995

Comunicata alla Presidenza il 28 luglio 1995

ONOREVOLI SENATORI. - In data 6 aprile 1994 il Giudice istruttore presso il Tribunale civile di Roma ha trasmesso al Presidente del Senato l'ordinanza, in pari data, con la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla senatrice Carla Rocchi nel corso del procedimento civile per risarcimento danni, promosso nei suoi confronti dalla signora Paola Zampetti in relazione a talune affermazioni rese dalla stessa senatrice Rocchi e ritenute diffamatorie dalla attrice.

Il Presidente del Senato ha dato comunicazione dell'ordinanza all'Assemblea il 28 aprile 1994 e l'ha inviata alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 12 maggio successivo.

La Giunta ha esaminato l'ordinanza nella seduta del 18 luglio 1995, in base alla normativa prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 276, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. L'articolo 3 di tale decreto prevede infatti che il giudice, quando dichiara manifestamente infondata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, informa la Camera competente trasmettendo copia dell'ordinanza; in tal caso la Camera può richiedere copia degli atti del procedimento e il giudice può disporre la sospensione del procedimento stesso.

* * *

Il procedimento trae origine dalle dichiarazioni rilasciate dalla senatrice Rocchi, nel contesto di un comunicato-stampa diffuso il 12 giugno 1993, che risulta compilato sulla carta intestata al Presidente del gruppo parlamentare Progressisti-Verdi-La Rete del Senato. Nel comunicato la senatrice Rocchi denuncia il comportamento della signora

Paola Zampetti che, presentatasi presso il rifugio appartenente alla Sezione della Lega nazionale per la difesa del cane di Monterotondo, si era fatta consegnare due cagnette dicendo di doverle condurre dal veterinario. La signora Zampetti, come si afferma nel comunicato diffuso dalla senatrice Rocchi, portò invece i cani al Canile di Roma, chiedendo al veterinario di turno di sopprimerli, ma questi oppose un rifiuto. La signora Zampetti fece poi sapere che aveva provveduto a far sopprimere gli animali. Per tali ragioni, la senatrice Rocchi l'ha accusata nel comunicato di crudeltà e pochezza nell'agire.

La signora Zampetti ha pertanto citato in giudizio la senatrice Rocchi presso il Tribunale civile di Roma adducendo che la stessa, con le dichiarazioni del comunicato del 12 giugno 1993, inviato al capo redattore della Cronaca di Roma e parzialmente ripreso da alcuni quotidiani, ha qualificato l'iniziativa assunta dalla stessa signora Zampetti come episodio di violenza sugli animali, ricorrendo ad espressioni distorsive dei fatti e dal contenuto gravemente diffamatorio, oltrechè lesivo dell'immagine professionale, della professione e del decoro dell'attrice. La signora Zampetti eccepisce infatti una diversa versione dell'accaduto, dichiarando di essersi recata, in qualità di esponente del Comitato di affidamento degli animali costituito dalle associazioni animalistiche (Co. da.), presso il Canile di Monterotondo, di aver prelevato i due cani, avendone verificato il cattivo stato di salute, e di averli poi condotti presso due veterinari, l'ultimo dei quali ha praticato loro l'eutanasia.

La signora Zampetti chiede la condanna della senatrice Rocchi al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

La senatrice Rocchi nel corso del procedimento ha sollevato la questione relativa all'insindacabilità delle dichiarazioni da lei diffuse nel comunicato in esame, ma la questione è stata dichiarata manifestamente infondata dal giudice istruttore con la motivazione che «le dichiarazioni della Rocchi non appaiono in alcun modo riconducibili all'esercizio delle funzioni parlamentari, non essendo a queste in alcun modo connesse e riguardando invece l'attività espletata dalla Rocchi, quale Vice presidente, a favore della «Lega nazionale per la difesa del cane», titolare del Rifugio di Monterotondo, dal quale furono prelevate le due bestie, successivamente soppresse, fatto questo che ha dato origine alle dichiarazioni della Rocchi e, in definitiva, al presente giudizio».

* * *

La senatrice Rocchi è stata ascoltata dalla Giunta nella seduta del 18 luglio scorso ed ha depositato osservazioni ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. In tale sede ha sottolineato la circostanza che la caratterizzazione del suo impegno politico e parlamentare è prevalentemente animalista, circostanza del tutto ignorata invece dal giudice istruttore. Ha fatto presente che con il comunicato stampa del 12 giugno 1993 ha denunciato l'episodio, del quale è stata protagonista la signora Zampetti, nella sua veste di parlamentare, avendo usato non a caso la carta del Senato intestata al Gruppo parlamentare del quale è Segretario.

La senatrice Rocchi ha fatto presente che, in relazione all'episodio della sottrazione ed uccisione dei due cani ad iniziativa della signora Zampetti, è stata sporta denuncia penale da esponenti della Lega nazionale per la difesa del cane e che ella stessa ha sottoscritto tale denuncia.

La Giunta ha ritenuto che dagli atti in suo possesso e dal contesto dell'ordinanza risultano elementi di giudizio chiari e completi, tali da consentire di ritenere che la senatrice Rocchi, nella vicenda in esame, ha agito nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Le dichiarazioni da lei rese alla Giunta, unitamente alla documentazione già in

possesso della Giunta stessa, hanno chiarito ogni aspetto della vicenda: si ricorda in proposito che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma ha a suo tempo unito, di sua spontanea iniziativa, all'ordinanza dichiarativa della manifesta infondatezza l'atto di citazione della signora Zampetti, la comparsa di costituzione della senatrice Rocchi e copia del comunicato stampa diffuso da quest'ultima il 12 giugno 1993. È pertanto consentito alla Giunta, esaurita ogni istruttoria - senza dover preventivamente procedere alla richiesta degli atti processuali al giudice, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 276 del 1995 - di proporre all'Assemblea del Senato la dichiarazione dell'insindacabilità dei giudizi espressi dalla senatrice Rocchi.

Il giudice procedente ha erroneamente ritenuto che le dichiarazioni della senatrice Rocchi non siano riconducibili all'esercizio delle funzioni parlamentari, ma riguardino l'attività da lei espletata quale Vice presidente della Lega nazionale per la difesa del cane.

Infatti, occorre in primo luogo tener conto che il comunicato del 12 giugno 1993 è stato diffuso su carta del Senato, intestata personalmente al Presidente del gruppo parlamentare Progressisti-Verdi-La Rete. In tal modo la senatrice Rocchi ha inteso inequivocabilmente intervenire nella vicenda nella sua veste di parlamentare, coerentemente con l'impegno politico da lei sottoscritto in favore degli animalisti.

La polemica che la contrappone alla signora Zampetti è peraltro chiaramente versata sul piano politico, in quanto la signora Zampetti ha militato nella stessa formazione politica della senatrice Rocchi, per la quale è stata candidata - senza successo - alle elezioni politiche del 1992. La signora Zampetti non fa più parte attualmente del movimento dei Verdi, ma opera comunque nei movimenti animalisti nell'ambito di diverse organizzazioni e associazioni, oltre a rivestire la qualità di guardia zoofila.

Appare pertanto innegabile la connessione dell'iniziativa assunta dalla senatrice Rocchi, attraverso la diffusione del comunicato che ha dato luogo alla vicenda proces-

suale in esame, con l'esercizio delle funzioni parlamentari. Anche se, infatti, tale iniziativa non risulta connessa ad un atto parlamentare specifico, essa è pur sempre strettamente riferita, sul piano generale, all'attività politico-parlamentare della senatrice Rocchi.

Tali conclusioni sono state approvate dalla Giunta all'unanimità, in armonia con la giurisprudenza del Senato, che ravvisa il sostanziale collegamento delle valutazioni «politiche» espresse dai parlamentari, in forme e sedi diverse, con la funzione parlamentare stessa, in quanto, come è stato messo in luce in una recente relazione della

Giunta in materia di insindacabilità, l'attività parlamentare viene esercitata con le modalità più disparate, soprattutto in questi tempi in cui il dibattito politico viene espresso sempre più sovente all'esterno del Parlamento, mediante i rapporti con la stampa (si veda atti Senato, XII legislatura, Doc. IV-ter, n. 2-A, approvato dall'Assemblea il 18 maggio 1995).

La Giunta ha pertanto ritenuto, all'unanimità, che le opinioni espresse dalla senatrice Rocchi ricadono nell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e propone al Senato di dichiararne l'insindacabilità.

BATTAGLIA, relatore